REGOLAMENTO (CE) N. 427/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale ; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi ;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio [3] e dal regolamento (CE) n. 538/94 della Commissione [4] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1288/93, ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1994/1995 ;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam ;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89 [7], il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato ; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo ; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo ;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari ; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93 [9] ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti ; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine ;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 ; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero ;

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17.
[3] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.
[4] GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 20.
[5] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.
[6] GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
[7] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.
[8] GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
[9] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 [4];

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che all'atto dell'adozione della riforma della politica agricola comune nel 1992, il Consiglio ha espresso la propria volontà di istituire un nuovo regime di aiuto a favore della produzione di foraggi essiccati, basato su un aiuto fisso per tonnellata; che, nell'ambito dei negoziati sulla fissazione dei prezzi agricoli per la campagna di commercializzazione 1994/1995, tale volontà è stata confermata ed attualmente è stata sottoposta all'esame del Consiglio una proposta di regolamento che prevede, nel settore considerato, l'istituzione di una nuova organizzazione comune di mercato che acquista efficacia a partire dal 1° aprile 1995 e che contempla la fissazione di un aiuto forfettario per tonnellata per quantitativi massimi determinati;

considerando che, poiché l'applicazione del nuovo regime è prevista a partire dal 1° aprile 1995, è opportuno fissare a zero l'aiuto concesso nel quadro del regime attuale per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 1995;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[4] GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° marzo 1995 per i foraggi essiccati :

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati :
Marzo 1995	78,111	48,310

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

Aprile 1995	0,000	0,000
Maggio 1995	0,000	0,000
Giugno 1995	0,000	0,000
Luglio 1995	0,000	0,000
Agosto 1995	0,000	0,000
Settembre 1995	0,000	0,000
Ottobre 1995	0,000	0,000